

UFE – Energia nucleare

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

La Svizzera utilizza l'energia nucleare esclusivamente per scopi pacifici. Il Trattato di non proliferazione nucleare (RS 0.515.03) stabilisce inoltre che la Svizzera fornisca materiali e attrezzature nucleari solo agli Stati firmatari. Per adempiere a tali condizioni, l'importazione, l'esportazione e il transito di materiali nucleari e scorie radioattive sono disciplinati. Chi importa, esporta o fa transitare questi materiali deve ottenere una licenza da parte dell'[UFE](#).

1.2 Basi e informazioni

- Legge federale sull'energia nucleare (LENu; [RS 732.1](#));
- Ordinanza sull'energia nucleare (OENu; [RS 732.11](#))

1.3 Indicazioni in Tares

Ove possibile, le voci di tariffa rilevanti ai fini della legislazione nucleare prevedono l'osservazione «Obbligo di autorizzazione: UFE-EN». Le indicazioni contenute in Tares hanno tuttavia carattere puramente indicativo e non costituiscono un elenco completo o esaustivo. Ai fini dell'obbligo di autorizzazione sono determinanti le suddette basi legali.

1.4 Definizioni

Materiali nucleari	<p>Sostanze che possono essere utilizzate per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare. Per materiali nucleari si intendono: i materiali grezzi:</p> <ul style="list-style-type: none">- uranio naturale, ossia uranio che presenta la miscela isotopica esistente in natura;- uranio impoverito, ossia uranio con un tenore di uranio 235 inferiore a quello dell'uranio naturale;- torio;- sostanze che contengono i materiali sopra indicati in qualsiasi forma. <p>i materiali fissili speciali:</p> <ul style="list-style-type: none">- plutonio 239;- uranio 233;- uranio 235;- uranio arricchito, ossia uranio con un tenore di uranio 233, di uranio 235 o di entrambi gli isotopi superiore a quello dell'uranio naturale;- sostanze che contengono i materiali sopra indicati in qualsiasi forma.
Non sono considerati materiali nucleari:	<ul style="list-style-type: none">- i minerali di uranio e di torio;- i materiali grezzi e i prodotti ricavati dai materiali grezzi che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente schermi di protezione, sonde per strumenti di misura, composti ceramici e leghe;- i materiali fissili speciali fino a un quantitativo di 15 grammi nonché i prodotti ricavati dai materiali fissili speciali che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente sonde per strumenti di misura e altri prodotti finiti dai quali i materiali fissili speciali possono essere recuperati unicamente con un dispendio di mezzi tecnici o economici sproporzionato.
Scorie radioattive:	<p>Sostanze radioattive o materiali contaminati radioattivamente che non sono ulteriormente utilizzati e che sono stati fabbricati in impianti nucleari o forniti al centro di raccolta della Confederazione secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50).</p>

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa, esporta o fa transitare materiali nucleari o scorie radioattive deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e la licenza dell'UFE.

Identificazione Regolamentazione	Passar:
	<ul style="list-style-type: none">- Regolamentazione 1 (si)- Codice di regolamentazione 620 «UFE – Energia nucleare»
	e-dec:
	<ul style="list-style-type: none">- Obbligo dell'autorizzazione «sì»- Ufficio che rilascia l'autorizzazione «UFE-EN»
Ulteriori indicazioni	<ul style="list-style-type: none">- Numero della licenza- Tipo di autorizzazione «licenza unica codice 1»¹- Titolare della licenza²

¹ Solo per le dichiarazioni nel sistema e-dec

² Solo per le dichiarazioni nel sistema Passar